



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### TITOLO I Funzionamento organi collegiali

#### **Art. 1**

##### ***Disposizioni generali***

Gli Organi Collegiali sono convocati dal Presidente dell'organo. Questi, con un preavviso di almeno 5 gg., dà comunicazione della convocazione tramite circolare e relativa affissione all'Albo e lettera diretta ai singoli membri.

La lettera e la circolare devono indicare, pena la loro nullità, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale dal Segretario designato dal Presidente dell'Organo; tale verbale verrà letto e approvato nella successiva seduta dell'Organo stesso.

#### **Art. 2**

##### ***Programmazione attività***

Annualmente, con tempestività, il Consiglio di Presidenza produce un calendario delle attività del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe sulla base del quale, in coordinazione fra di loro e apportando se necessario opportune variazioni, i due O.O. C.C. programmano la propria attività scandendola secondo i tempi previsti e raccordandola con i lavori del Consiglio di Istituto.

#### **Art. 3**

##### ***Convocazione Consiglio di Classe***

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, in relazione alla programmazione di cui all'art. 2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 4**

##### ***Convocazione del collegio Docenti***

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del D. Leg.vo n°297 del 16/4/94

#### **Art. 5**

##### ***Disciplina dei lavori del Collegio dei Docenti***

Il Collegio dei Docenti espleta i suoi lavori seguendo la scaletta indicata all'ordine del giorno. Per particolari motivi questa può essere variata consentendo il prelievo di uno o più punti all'ordine del giorno, previa votazione del Collegio stesso.

Gli interventi dei docenti devono attenersi rigorosamente all'argomento trattato e devono essere sufficientemente concisi.

La discussione dei vari punti deve concludersi con una votazione che

sancisce la deliberazione del Collegio in merito all'argomento trattato.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne che non sia previsto apposito scrutinio segreto. La votazione, nel caso si registrino posizioni diversificate all'interno del Collegio, viene preceduta dalla presentazione delle diverse mozioni d'ordine che esprimono le posizioni emerse.

Per evitare che si deliberi in condizioni di stanchezza e col rischio di demotivarsi, i lavori del collegio non supereranno la durata di tre ore, a meno che il Collegio stesso, ritenendo opportuno prorogare tale limite in previsione della possibilità di completare in tempi ragionevolmente brevi, non decida di prolungare la seduta con votazione a maggioranza relativa.

#### **Art. 6**

##### ***Prima convocazione del Consiglio d'Istituto***

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico, subito dopo aver emanato i decreti di nomina dei componenti dello stesso.

#### **Art. 7**

##### ***Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Istituto***

Nella prima seduta il Consiglio d'istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente e successivamente il Vice Presidente. Ogni membro dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto può candidarsi a presidente dello stesso. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è considerato eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti. Se non viene raggiunta tale maggioranza alla prima votazione, il

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più giovane di età.

#### **Art. 8**

##### ***Convocazione del Consiglio d'Istituto***

Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.

#### **Art. 9**

##### ***Pubblicità degli atti***

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione in apposito albo della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro quindici giorni della relativa seduta e la copia resta esposta per almeno dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.

#### **Art. 10**

##### ***Formazione e convocazione del Comitato per la valutazione dei Docenti.***

Il Collegio dei docenti, annualmente a scrutinio segreto, sceglie tra i docenti di ruolo i componenti del Comitato di Valutazione, in numero di quattro, esprimendo sulla scheda un massimo di due preferenze.

Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei Docenti, ovvero ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

## **Art. 11**

### ***Assemblee e Comitato dei Genitori***

I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali scolastici.

Essi concorderanno di volta in volta col Dirigente Scolastico data e tempi di svolgimento. Alle assemblee dei Genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti della classe o della scuola. Tale materia è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n°297 del 16/04/94.

## **TITOLO II**

### **Gli Studenti**

#### **Norme di vita scolastica**

## **Art. 12**

### ***Diritti e doveri***

Gli studenti sono titolari dei diritti e dei doveri previsti e riconosciuti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n° 249 del 24/06/98.

## **Art. 13**

### ***Ingresso a scuola degli studenti***

L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal collegio dei Docenti nella sua prima seduta.

Gli alunni entrano nell'edificio a partire dalle ore 8.00 attraverso l'ingresso pedonale e si raccolgono nello spiazzale antistante l'aula mensa e nella stessa. Gli alunni che utilizzano "il motorino" dopo averlo posteggiato negli appositi spazi entrano in istituto attraverso il cancello pedonale e si riuniscono con gli altri. Solo in casi di avverse condizioni meteorologiche, gli alunni possono portarsi nelle aule dove, però, terranno un

comportamento rispettoso degli ambienti e delle persone in un clima di silenziosa attesa dei docenti. L'accesso dentro le aule è consentito solo al primo suono della campana. Il suono della seconda campana avverrà cinque minuti dopo il primo e segnerà l'inizio delle lezioni.

Viene tollerato in ogni caso un eventuale ritardo fino e non oltre cinque minuti dal regolare inizio delle lezioni.

I ritardatari saranno ammessi alla successiva ora se muniti di autorizzazione firmata dal dirigente Scolastico o dal Docente a ciò delegato. Sono consentiti, tre ritardi per quadrimestre per giustificati motivi; ulteriori ritardi saranno segnalati alla famiglia e sanzionati dal C.D.C. con ricaduta sul voto di condotta. I ritardi dei pendolari saranno considerati nulli nel computo totale se comprovatamente dovuti a ritardi di percorrenza col mezzo pubblico usato.

## **Art. 14**

### ***Periodo di intervallo***

Durante il periodo dell'intervallo gli alunni manterranno un comportamento rispettoso e prudente. Non è consentito l'accesso, e quindi la permanenza, al cortile limitrofo a via Simeto, al cortile antistante l'abitazione del custode ed agli spazi adibiti a parcheggio, alle scale e relative uscite di emergenza (che resteranno chiuse e vigilate dal personale ATA).

E' consentito l'accesso al cortile antistante i locali mensa, ma non la permanenza presso le inferriate di recinzione che danno su via L. Capuana.

Alla vigilanza degli allievi sono demandati tutti i docenti ed il personale ATA. Anche in caso di turnazioni che garantiscono la

vigilanza attraverso la presenza in spazi strategici, nessun Docente può per questo sentirsi esonerato dal proprio dovere di vigilanza. Il personale ATA sostituisce, comunque i Docenti tutte le volte che questi siano costretti o abbiano bisogno di allontanarsi dalla classe o dal luogo di vigilanza per un breve periodo.

E' fatto divieto di fumare nell'ambito dell'edificio scolastico.

Ai contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari.

### **Art. 15**

#### ***Uscite per fruire dei servizi igienici***

Gli insegnanti valuteranno la reale necessità di uscire per fruire dei servizi igienici cercando di evitare, se possibile, che ciò avvenga durante le prime due ore. Gli alunni usciranno dalla classe uno per volta.

### **Art. 16**

#### ***Assenza degli allievi***

Le assenze degli allievi saranno giustificate dal Docente della prima ora.

Particolari anomalie saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorrettezze (falsificazione della firma).

Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale. Gli alunni giustificcheranno tramite il diario personale se non ancora in possesso del libretto. Se privo di giustificazione nel giorno successivo all'assenza, l'allievo è tenuto a regolarizzare entro i due giorni seguenti.

Ogni quinta assenza verrà giustificata personalmente da un genitore, da un delegato dello stesso o comunque che esercita la patria potestà, salvo apposite deroghe concesse dal

Dirigente Scolastico per comprovate ragioni.

Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per malattia, vanno giustificate con certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia ed è in grado di riprendere l'attività scolastica.

### **Art. 17**

#### ***Uscite dalla scuola***

La fine delle lezioni è regolata di anno in anno dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta.

Gli studenti che, per qualsiasi esigenza, chiedono di uscire prima del termine delle lezioni devono comunicarlo in presidenza e non telefonare direttamente a casa. Sarà cura del Dirigente o dei suoi collaboratori avvisare, se necessario, la famiglia.

Gli alunni, anche se maggiorenni, possono essere prelevati solo da un genitore o da chi ne esercita la propria potestà; non è permesso essere richiesti da altri parenti, amici o altro.

E' vietato ai genitori recarsi nei corridoi o nelle aule per richiedere i propri figli. La richiesta va presentata ad un collaboratore scolastico della portineria che avrà cura di trasmetterla in presidenza o in vice-presidenza.

Tranne casi eccezionali, l'uscita anticipata non può avvenire prima della fine della quarta ora e comunque solo durante il cambio dell'ora.

Un numero superiore a tre uscite anticipate in un anno scolastico costituisce fattore negativo per la valutazione del comportamento e quindi per la determinazione del voto di condotta.

Sarà cura della presidenza dotarsi di un prospetto ove segnare i ritardi e le uscite anticipate degli allievi.

Qualora l'istituzione preveda di non poter garantire il servizio sarà consentita l'uscita anticipata o

**l'ingresso posticipato a condizione che si preavvisino le famiglie almeno un giorno prima sull'eventualità o certezza del disservizio.**

### **Art.18**

#### ***Uso delle strutture***

**Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, in aula o in laboratorio. Qualora non sia possibile individuare con certezza la responsabilità personale del danno subito dai suppellettili dell'istituto, questo verrà attribuito all'intera classe. Il danno arrecato a strutture o attrezzature sarà riparato con versamento sul conto corrente postale dell' Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'istituto stesso.**

### **Art. 19**

#### ***Libretto dei voti***

**Il Collegio Docenti adotta l'utilizzo di un libretto ove verranno annotati tutti i voti sia delle verifiche scritte che di quelle orali a cui durante l'anno scolastico verranno sottoposti gli alunni. Il libretto dei voti deve essere ogni giorno corredo indispensabile di tutti gli alunni e deve essere esibito al docente nel momento in cui si è sottoposti alle verifiche orali o durante la consegna delle verifiche scritte. Qualora , e in via del tutto eccezionale, l'alunno dovesse dimenticare il libretto a casa ,sarà cura dello stesso esibirlo al docente la lezione successiva per avere annotato il voto assegnatogli nella verifica effettuata. I docenti e l'istituzione scolastica declinano ogni responsabilità qualora l'alunno fosse reticente all'esibizione dello stesso.**

### **Art. 20**

#### ***Assemblee***

**E' consentito lo svolgimento di un' Assemblea d'Istituto ed una di Classe al mese nel limite, rispettivamente delle ore di lezione di una giornata e di due ore (non frazionabili). L'Assemblea di Classe non si terrà sempre nello stesso giorno della settimana né saranno utilizzate sempre le stesse ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico. L'insegnante che concede l'ora di Assemblea curerà di registrarla sul giornale di classe.**

**Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario di lezione subordinatamente alla disponibilità dei locali.**

**Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dagli studenti e regolarmente autorizzata dal Consiglio di Istituto.**

**A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono anche essere utilizzate per attività di ricerca, per seminari e lavori di gruppo. Come sancito dalle vigenti O.O.M.M. non è consentito lo svolgimento di assemblee nel primo e nell'ultimo mese di attività didattica.**

**L'assemblea di istituto è convocata, su richiesta della maggioranza del comitato studentesco e&o da almeno il 10% degli studenti.**

**L'Assemblee di Classe è convocata dagli studenti tramite richiesta formale dei loro rappresentanti notificata almeno due giorni prima dagli insegnanti nelle cui ore viene a cadere e dagli stessi sottoscritta.**

**Durante l'Assemblea di Classe il docente dell'ora, se richiesto, partecipa alla stessa; in caso contrario si mantiene nelle vicinanze per poter rispondere ad eventuali quesiti o interrompere l'Assemblea in caso di scorrettezze.**

Ala fine dei lavori gli studenti cureranno la redazione del relativo verbale su un apposito registro.

Le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee sono regolate da D.to Leg.vo n° 297 del 16 aprile 1994.

## **Art. 21**

### **Comitato studentesco**

*Il Comitato Studentesco è costituito dall'assemblea dei rappresentanti di classe.* Oltre ai compiti previsti dalle legge (convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il comitato studentesco può autoconvocarsi non più di una volta al mese in orario coincidente con quello delle lezioni. Altrimenti, si riunirà in tempi diversi da quelli previsti per lo svolgimento delle lezioni, negli stessi locali della scuola, previa autorizzazione all'accesso del Dirigente Scolastico.

## **Art. 22**

### **Viaggi di istruzione**

#### **1. Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione.**

Entro il mese di novembre i consigli di classe deliberano eventuali viaggi d'istruzione, brevi o lunghi individuando:

- Le mete
- Le finalità
- Le disponibilità dei docenti accompagnatori
- Il periodo di svolgimento (se possibile le date)

- Le attività destinate agli allievi che non potessero partecipare
- Il budget massimo previsto.

La Commissione Viaggi curerà che almeno dieci giorni prima della data programmata, siano acquisiti agli atti:

- Le dichiarazioni di assenso dei genitori
- L'estratto della delibera del Consiglio di Classe
- La copia del programma del viaggio
- La ricevuta del pagamento di una anticipazione pari al 50% del costo presunto del viaggio
- La richiesta di particolari servizi

#### **2. Criteri per la designazione dei Docenti accompagnatori**

Sulla base delle disponibilità emerse nei Consigli di Classe, il Dirigente Scolastico individuerà i Docenti accompagnatori nell'assoluto rispetto dei criteri indicati:

- Due docenti per classe, se la classe partecipa singolarmente
- Un docente ogni quindici alunni, o per frazioni di quindici, se partecipano più classi
- Docenti appartenenti ai Consigli delle Classi da accompagnare
- Almeno un docente di sesso femminile se nella classe o nel gruppo da accompagnare sono presenti alunne
- Un congruo numero di docenti di lingua straniera per i viaggi all'estero
- Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico educative
- Avvicendamento nel tempo degli accompagnatori

Nel caso in cui un Consiglio di Classe non esprima alcuna disponibilità, il Dirigente Scolastico può designare un docente accompagnatore con

apposito ordine di servizio, sempre nel rispetto dei criteri precedenti.

Il Dirigente Scolastico, se lo ritiene opportuno, può designare come docente accompagnatore uno dei suoi collaboratori.

### **3. Numero minimo richiesto per l'effettuazione del viaggio d'istruzione**

Per i lunghi viaggi d'istruzione cui partecipa una sola classe è richiesta la partecipazione della maggioranza degli alunni.

*Negli altri casi, per la realizzazione del viaggio d'istruzione, è necessaria l'adesione di almeno due terzi degli alunni di ogni singola classe, e solo in casi particolari può essere di metà più uno.*

### **Art. 23**

#### ***Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti.***

Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate lasciando liberi e sgombri gli accessi. I mezzi sono parcheggiati a rischi e pericolo degli studenti: l'istituto non risponde di eventuali furti o manomissioni. E' vietato agli studenti entrare in istituto con le automobili.

## **TITOLO III Studenti**

### **Art . 24**

#### **Norme di disciplina**

Mancanze disciplinari sono considerati quei comportamenti lesivi dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari previsti sono proporzionati al comportamento lesivo individuato e tendono a favorire la consapevolezza del comportamento stesso, ad impedirne la reiterazione, ad ottenere la riparazione del danno.

La presente sanzione fa esplicitamente riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. n°249/1998.

### **Art. 25**

#### ***Tipologia delle mancanze***

I comportamenti di seguito individuati sono da considerarsi indicativi, per quanto non esplicitamente previsto si farà ricorso a criteri analogici.

- Abituale disattenzione, totale o parziale, ai propri doveri scolastici (frequenza irregolare, discontinuità del lavoro scolastico, negligenza nel portare materiale didattico);
- Comportamenti oltraggiosi o irrispettosi verso il personale ed i compagni;
- Turbamento della normale convivenza nonché dell'andamento produttivo della comunità scolastica (alterazione di documenti o firme) e della integrità e sviluppo della formazione di ciascuna persona sia nella sfera morale che in quella psico-fisica (comportamenti pericolosi per volontà o superficialità, dell'incolumità e dignità altrui);
- Violazione delle disposizioni del Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza;
- Uso scorretto del materiale didattico e danneggiamento dei locali ed attrezzature.

### **Art . 26**

#### ***Divieto dell'uso del Cellulare***

E' vietato l'uso del telefonino sia per fare o ricevere telefonate, inoltrare o ricevere messaggi, fotografare e/o

filmare cose e persone. A coloro che non rispettano il divieto verrà restituita la scheda, ma confiscato il cellulare fino alla fine dell'anno scolastico. Inoltre in base alla gravità dell'azione compiuta si può incorrere a sanzioni disciplinari. (Vedi Allegato A).

### **Art. 27** **Provvedimenti**

I provvedimenti disciplinari previsti per quanto all'Art. 25 e all'Art. 26 sono i seguenti:

- a) Ammonizione personale, diretta, effettuata verbalmente;
- b) Nota sul registro di classe;
- c) Convocazione dei genitori
- d) Allontanamento dalle lezioni fino ad un periodo massimo di 15 giorni.
- e) Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni

Tenuto conto delle particolari condizioni in cui l'infrazione si è verificata e della situazione degli studenti coinvolti, valutata la gravità della mancanza ed eventuali reiterazioni della stessa, si stabilisce la sanzione da praticare. L'organo competente può anche ricorrere a sanzioni di minore rilevanza disciplinare, sostitutive o aggiuntive a quanto previsto: nota sul libretto personale, da far firmare ai genitori, deferimento al Preside, allontanamento temporaneo dalla singola lezione, esecuzione di attività che compensino il danno arrecato.

Tutti i provvedimenti che siano stati formulati per iscritto concorrono a determinare il voto di condotta e l'attribuzione del credito scolastico, previa decisione collegiale dei docenti del Consiglio di Classe. Allo scopo, anche le sanzioni minori, soprattutto se reiterate, possono essere considerate rilevanti.

### **Art. 28** **Organi competenti**

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dai seguenti Organi scolastici:

- Singolo docente, relativamente ai punti a e b dell'art. 27
- Dirigente scolastico relativamente ai punti a, b, c dell'art. 27
- Dirigente Scolastico relativamente a sospensioni fino a un massimo di tre giorni
- Consiglio di classe, relativamente a sospensioni da 4 a 15 giorni
- Collegio Docenti per sospensioni superiori a 15 giorni.

Per le sanzioni e i relativi provvedimenti è valido l'allegato A.

### **Art. 29** **Le procedure**

L'avvio del procedimento è dato da una contestazione della mancanza che può essere posta da un docente dell'istituto, del Dirigente Scolastico, dagli alunni e su segnalazione del personale non docente.

1. Il docente in classe provvede immediatamente alla contestazione orale o annota la stessa sul giornale di classe

2. Il Dirigente Scolastico, per quanto di sua competenza, convoca lo studente, cui rivolge i relativi addebiti, ne raccoglie le giustificazioni, convoca i genitori e lo comunica agli stessi quanto accaduto e stabilisce le relative sanzioni fino a sospensioni di max 3 giorni;

3. Per quanto attiene al Consiglio di Classe e al Collegio Docenti, acquisite, rispettivamente tramite un docente delegato e tramite il D.S, le informazioni necessarie e le giustificazioni dello studente, stabilisce i provvedimenti da adottare durante formale seduta. La decisione

viene motivata e sottoscritta dal D.S. e comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia dello studente.

### **Art. 30**

#### ***Ricorsi e Organi di Garanzia***

1. Contro la sanzione disciplinare lo studente e i genitori entro 15 giorni della comunicazione della irrogazione, possono ricorrere all'apposito Organo di Garanzia, in forma scritta e con integrazione di tutti gli elementi utili. Il ricorso va presentato al D.S.;
2. L'Organo di Garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo

presiede e designa il Segretario, da un Docente Collaboratore, da uno studente designato dal Comitato Studentesco, dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da un genitore da lui delegato e da un rappresentante del personale non docente.

3. La procedura per lo svolgimento del ricorso è analoga a quella attuata dal Consiglio di Classe (art. 28, 3);

Nel caso di allontanamento dalla scuola, il ricorso va presentato entro 30 giorni al Provveditore agli Studi competente per il Territorio che decide in via definitiva.

**Quanto non previsto dal presente documento si può regolamentare con appropriate circolari del Dirigente Scolastico.**

## ALLEGATO A

### TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI

<b>Mancanze disciplinari Art. 2</b>	<b>Sanzioni disciplinari Art.3</b>	<b>Organi competenti Art. 4</b>
1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>i docenti e il DS il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>i docenti e il DS il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate	convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>il Dirigente Scolastico fino a tre giorni di sospensione.</b>
4. comportamento disattento e disinteressato	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>i docenti e il DS il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
5. uso dei cellulari in classe durante le lezioni	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>i docenti e il DS il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
6. uso dei cellulari durante le verifiche scritte in classe	ammonizione scritta sul registro di classe e annullamento verifica allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>i docenti e il DS il DS fino a tre giorni di sospensione</b>

7. lettura di scritti non attinenti la lezione	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	i docenti e il DS <b>il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
8. uscite ripetute o prolungate dalla classe	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	i docenti e il DS <b>il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
9. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni	ammonizione verbale o scritta sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	i docenti e il DS <b>il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
10. disturbo dell'attività didattica	allontanamento temporaneo dall'aula con annotazione sul registro di classe allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	i docenti e il DS <b>il DS fino a tre giorni di sospensione</b>
11. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene	riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni, a seconda della gravità	<b>il Dirigente Scolastico fino a tre giorni di sospensione</b>
12. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto	ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni	<b>il Dirigente Scolastico fino a tre giorni di sospensione.</b>
13. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola	ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità	<b>il Dirigente Scolastico fino a tre giorni di sospensione.</b> <b>Il Consiglio di Classe per la sospensione da tre a cinque giorni</b>
14. atti di violenza di qualsiasi	allontanamento dalla Comunità scolastica fino a quindici	<b>Il Consiglio di Classe per la</b>

<p>genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.</p>	<p>giorni o superiore a quindici giorni</p>	<p><b>sospensione fino quindici giorni.</b> <b>Il Collegio dei Docenti per l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni.</b></p>
--	---	--